

### X LEGISLATURA 48<sup>^</sup> Seduta Giovedì 1 febbraio 2018

Deliberazione n. 294 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme per la tutela dei consumatori e degli

utenti.

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente gli undici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 17, contrari 1, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2018

SETTORE SI CRETILRIA ASSEMBLEA

Allegato alla deliberazione n. 294 dell'1 febbraio 2018

### X LEGISLATURA

### LEGGE REGIONALE

### NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 febbraio 2018.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2018

IL PRESIDENTE (Nicola Irto)



### **RELAZIONE**

La predisposizione della presente legge avente ad oggetto "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" deriva dall'esigenza di provvedere, alla luce dell'esperienza e dell'applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina) a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti e correttivi di quanto esistente, attualmente, nella regione Calabria.

Tutte le Regioni e le Province autonome, sin dagli anni ottanta, hanno iniziato a legiferare in materia di tutela generale dei cittadini-consumatori, ma, solo a seguito dell'emanazione della legge del 30 luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" considerata "lo statuto dei consumatori", si è avuto un vero e proprio rifiorire di iniziative regionali a ciò finalizzate.

Allo stato attuale, solo le regioni Calabria e Sardegna - fra tutte le Regioni e Province autonome, come peraltro rimarcato nelle annuali conferenze nazionali programmatiche, ivi compresa in quella svoltasi, per la prima volta, in Calabria in data 22 e 23 novembre 2016 - non hanno una disciplina organica sulla materia. Nella nostra regione esiste solamente un articolo (14/bis) inserito nella l.r. n. 8/2003, che non rappresenta un modello normativo armonico ed organico con cui si intendeva disciplinare la materia, con rinvio all'emanazione di un regolamento (n. del 10 maggio 2005) che necessita, ormai, di una completa rivisitazione.

Il testo della presente legge è stato concertato con le Associazioni dei Consumatori iscritte nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento regionale n. 4/2005.

La presente legge può essere considerata una sorta di corpo unico, atteso che, a differenza della precedente versione, nel corpo della stessa è stato inserito anche l'articolato che precedentemente costituiva la parte regolamentare. Essa si pone come strumento unitario di riorganizzazione dell'intera disciplina consumeristica, anche alla luce del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, ovvero, del vigente "Codice del consumo". Conseguentemente, l'approvazione del presente testo normativo permetterà, si ritiene, di colmare il vuoto legislativo esistente in Regione, in precedenza non organizzato secondo modelli o sistemi adeguandosi, nella materia in esame, al resto d'Italia.

Infatti, gli aspetti qualificanti del testo di legge, oltre agli obiettivi individuati all'articolo 1 ed il sostegno all'associazionismo - individuato nelle associazioni dei consumatori - sono rappresentati:

 dall'istituzione del Comitato Regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti — C.R.C.U. (art. 3) inteso quale organismo di supporto alla regione per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla norma, oltreché attività propositive e forme di collaborazione con analoghi organismi;

- dall'istituzione dell'Elenco regionale delle associazioni (art. 5) con gli aspetti regolamentari la specifica attività, nonché la previsione di specifici piani di attività per come definiti all'art. 6;
- dall'istituzione dell'Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive (art. 7), inteso quale strumento propositivo per la realizzazione di strumenti a difesa dei cittadini consumatori-utenti; elaborazione di dati, prezzi e prove comparative sulle realtà produttive regionali. E', altresì, previsto che l'attività dell'Osservatorio sia di pubblico interesse.

La presente legge, anche alla luce delle novità normative sopra richiamate, dimostra la sinergia legislativa con la quale la Regione, oltre allo Stato, si propone di garantire al consumatore-utente una tutela sempre più completa, uniforme ed organica, fornendo non solo un quadro generale ed esaustivo dei diritti, ma anche dei relativi strumenti di difesa, che sono rappresentati dalle Associazioni dei Consumatori e, ovviamente, dalla Regione stessa.

# RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente coni contenuti della programmazione regionale

L'esigenza di predisporre il testo di legge deriva dalla seguente breve considerazione: provvedere, alla luce dell'esperienza e dell'applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina) a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti e correttivi di quanto esistente, attualmente, nella regione Calabria.

Tutte le Regioni e le Province autonome, sin dagli anni ottanta, hanno iniziato a legiferare in materia di tutela generale dei cittadini-consumatori, ma, solo a seguito dell'emanazione della legge del 30 luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" considerata "lo statuto dei consumatori", si è avuto un vero e proprio rifiorire di iniziative regionali a ciò finalizzate.

Successivamente è stato emanato il D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il cd. "Codice del Consumo", attualmente vigente, che, nel corso degli anni, è stato ulteriormente aggiornato ed adeguato, con il D. Lgs. n. 130/2015 e con il D.Lgs. n. 8/2016, per conformarlo agli ultimi indirizzi dell'U.E. e delle direttive nazionali. Allo stato attuale, nonostante quanto sopra precisato, solo le regioni Calabria e Sardegna - fra tutte le Regioni e le Province autonome, come, peraltro, rimarcato nelle conferenze programmatiche annuali - non hanno una disciplina

organica sulla materia. Nella nostra regione esiste solamente un articolo (14/bis) inserito nella L.R. n. 8/2003, che non rappresenta un modello normativo armonico ed organico, con cui si intendeva disciplinare la materia, anche se tale articolo rinviava all'emanazione di un regolamento (n. 4 del 10 maggio 2005). Da qui, quindi, l'esigenza di porre in essere un provvedimento che disciplini la specifica materia adeguandola all'attuale, atteso che quanto esistente risulta ormai datato.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:
I destinatari finali dei benefici derivanti dall'applicazione della legge sono i cittadini, quali consumatori e utenti di beni e servizi, attraverso la realizzazione di programmi ed attività da svolgersi direttamente e/o attraverso le associazioni dei consumatori iscritte nel previsto elenco regionale ed operanti sul territorio.

### Oneri finanziari:

### Analisi quantitativa

La previsione di spesa è conseguente alle nuove attività che la Giunta regionale intende promuovere, ovvero iniziative e programmi in favore dei consumatori e degli utenti quali fruitori di beni e servizi; attività che si intendono realizzare anche attraverso e d'intesa con le Associazioni dei Consumatori presenti sul territorio calabrese ed iscritte nel previsto elenco regionale di cui all'articolo 5. In qualche esercizio finanziario precedente erano previste delle somme che, all'epoca, non vennero utilizzate per mancanza di programmi (anni: 2004 = € 50.000,00; 2005 = 50.000,00).

La previsione di somme, così come ora richieste nel competente capitolo di spesa, è mirata a nuove attività nel campo del consumerismo e tali nuove risorse sono da intendersi quale complemento ai finanziamenti che l'Amministrazione può ottenere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la presentazione di programmi che vengono finanziati con i fondi della Legge n. 388 del 23/12/2000 - art. 148, comma 1.

Il criterio di quantificazione utilizzato per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge è quello della fissazione del tetto massimo di spesa complessivamente destinato ai contributi. Si ritiene che il limite di spesa individuato sia sufficiente per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge.



SCL		$\Box$	CIN	ITESI
ンいて	шла	171	יווכ	$\mathbf{u} \in \mathcal{S}_{\mathbf{U}}$

Articolo	Oneri finanziari — Elementi e criteri
Art. 1	Declaratoria delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire. Nello specifico non sono individuati oneri finanziari trattandosi, appunto, di enunciazione di principi.
Art. 2	Il sostegno in favore delle Associazioni si realizza attraverso il finanziamento di appositi programmi per come definiti nell'articolo 6. Nello specifico non sono individuati oneri finanziari trattandosi, appunto, di enunciazione di principi.
Art. 3	Prevede l'istituzione del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.) con l'individuazione dei principi generali e delle attività in capo al predetto organismo.
Art. 4	E' relativo alla composizione ed al funzionamento del comitato (C.R.C.U.) per come previsto dall'articolo 3. Non è previsto alcun compenso e non sono previsti rimborsi spese per i componenti del C.R.C.U., in ossequio alle normative nazionali/regionali per i componenti di comitati, commissioni, ecc. (spending review).
Art. 5	Questo articolo prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e, nel contempo, disciplina i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione, la revisione e la cancellazione. Nello specifico non sono individuati oneri finanziari trattandosi, appunto, di enunciazione di specifici principi.
Art. 6	L'art. 6 disciplina le modalità di utilizzo, attraverso specifici programmi da approvarsi da parte della Giunta regionale, della concessione dei contributi e delle somme che saranno rese disponibili sul bilancio regionale in favore delle associazioni. Sono, altresì, previste le modalità per le medesime associazioni per la partecipazione e per la presentazione di propri programmi al fine della concessione dei finanziamenti.  Per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 è prevista l'erogazione dei contributi nel limite massimo complessivo di euro 90.000,00.
Art. 7	L'art. 7 disciplina l'istituzione di un Osservatorio che, al pari di quello nazionale o delle altre realtà regionali, possa produrre utili mezzi e strumenti di difesa per i consumatori, elaborazione di dati, prove di comparazione ed elaborazione di rapporti specifici. Tale attività è svolta dalla competente struttura regionale - U.O. individuata dalla Giunta regionale - che può avvalersi anche di altri soggetti pubblici (Arpacal, CCIAA, Asl, ecc). In ragione di tali specifiche attività, è previsto un finanziamento, nel limite massimo, di € 10.000,00 a fronte degli eventuali costi derivanti da queste incombenze. Tale attività viene individuata ex legge quale funzione di pubblico interesse.



Art. 8	Questo articolo prevede solamente una fase transitoria, in forza della quale l'iscrizione nell'elenco delle associazioni, secondo le previgenti regole (Regolamento n. 4/2005), è mantenuta solo per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge. Non vi sono oneri finanziari.
Art. 9	Tale articolo prevede la disposizione finanziaria
Art. 10	L'art. 10 prevede esclusivamente l'abrogazione di precedenti norme regionali che, con l'entrata in vigore della legge, cessano di produrre effetti. Non vi sono oneri.
Art. 11	L'art. 11 prevede l'entrata in vigore della norma.

Totale 100.000,00

### ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 6	Spesa corrente	Euro 90.000,00
Art. 7	Spesa corrente	Euro 10.000,00

Capitolo	Missione	Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Note
		_				
U.700110101	U.20.031	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
		Totale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	

- spesa annua a regime 100.000,00
- oneri di gestione € 0,00

1

### Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Con l'approvazione della presente legge ed il conseguente finanziamento dovranno essere predisposti i relativi programmi annuali, da svolgersi ed attuarsi con il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori previa emanazione dei bandi e mirati ai cittadini consumatori – utenti.

Copertura finanziaria: Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:
1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO
1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:
<ul> <li>utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso</li> </ul>
<ul> <li>Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti</li> <li>Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale</li> </ul>
utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
> Programma n
1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:
□ Titolo di Entrata, Tipologia Categoria
□ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
➤ Tipologia n
1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
□ Programma n
1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

□ Programma n
2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:
2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:
utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
> Anno
<ul> <li>Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti</li> </ul>
<ul> <li>Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale</li> </ul>
utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno, Programma n
2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:
□ Titolo di Entrata, TipologiaCategoria
□ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
Anno, Tipologia n
2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
□ Anno, Programma n

2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:
□ Anno, Programma n
3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"
E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 7 febbraio 2018  IL/SEGRETARIO  (Avv. Maria Stefania Laufia)

### Art. 1 (Finalità e obiettivi)

- 1. La Regione Calabria, nel rispetto delle norme costituzionali e della normativa comunitaria e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi in godimento individuale e collettivo.
  - 2. In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
    - a) tutela e promozione della salute;
- b) tutela e promozione della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi;
  - c) corretta informazione ed educazione al consumo;
- d) promozione dello sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni;
- e) valorizzazione della collaborazione con le autonomie locali nei compiti istituzionali;
  - f) sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti;
- g) accesso ai servizi pubblici secondo costi e standard tali da gararıtire requisisti di qualità, efficienza, efficacia ed equità;
- h) informazione e accesso gratuito a tutti gli atti pubblici nonché la consultazione e partecipazione nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle vigenti norme disciplinanti la materia.
- 3. Per la definizione di consumatore o utente e di associazioni dei consumatori e degli utenti si fa riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

# Art. 2 (Sostegno all'associazionismo)

- 1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni senza scopo di lucro aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5.
- 2. La Regione promuove la collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni per l'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

#### Art. 3

(Istituzione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

1. E' istituito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), quale organismo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e con i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri su atti di programmazione e proposte di legge che riguardino gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di studi, ricerche, indagini di carattere generale e altre iniziative sulle problematiche inerenti il consumo e la qualità dei servizi resi all'utenza;
- c) formulare proposte atte a favorire forme di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e degli utenti:
  - d) esprimere pareri sui programmi di cui all'articolo 6;
- e) trasmettere al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

# Art. 4 (Composizione e funzionamento del CRCU)

- 1. Il CRCU ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive ed è composto:
- a) dall'asssessore regionale in materia di attività produttive, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5;
  - d) da un rappresentante designato da Unioncamere Calabria;
- e) da un rappresentante designato dall'Associazione regionale dei Comuni della Calabria (Anci Calabria).
- 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia, così come individuata dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla struttura stessa.
- 3. Il CRCU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale in materia di attività produttive e rimane in carica per la durata della legislatura. Il Comitato è rinnovato entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.
- 4. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il CRCU adotta un proprio regolamento di funzionamento, nel quale definisce anche i criteri per l'accesso ai programmi di cui all'articolo 6.
  - 5. Sono organi del CRCU:
    - a) Il Presidente, che svolge le seguenti funzioni:
- 1) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;
  - 2) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;

- 3) sottoscrive gli atti adottati dal CRCU e li invia ai competenti Organi della Giunta regionale o agli interessati;
  - 4) cura la redazione del rapporto annuale sull'attività del CRCU;
- b) Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
- 6. Alle riunioni del CRCU possono essere invitati esperti nelle materie in discussione.
- 7. Qualora, dopo la nomina del CRCU, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, oppure associazioni già iscritte vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale provvede a modificare la composizione del Comitato.
- 8. Ai componenti del CRCU ed agli esperti di cui al comma 6 non spetta alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.
- 9. Le funzioni di supporto organizzativo al CRCU, nonché le attività di segreteria sono svolte dalla competente struttura operativa di cui al comma 2.

#### Art. 5

(Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

- 1. E' istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti e un ordinamento a base democratica, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) effettiva rappresentanza sociale, comprovata dai seguenti indicatori:
- 1) numero di iscritti non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione della Calabria, documentato da un proprio elenco regionale;
- 2) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con l'ammontare delle quote versate dagli associati in Calabria ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norine vigeriti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
- b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio, comprovata dai seguenti indicatori:
- 1) presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno due province, o città metropolitana, diverse della Calabria, non ubicati in sedi coincidenti con immobili adibiti a civile abitazione e dove si svolge l'attività, vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per verifiche e monitoraggi;
- 2) apertura di tutti gli sportelli garantita per almeno due giorni settimanali;

- c) svolgimento di attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni, attestata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
- 1) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;
- 2) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in due diverse provinc, o città metropolitana, diverse della Calabria almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;
- 3) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale e bilanci o rendiconti degli ultimi tre anni regolarmente approvati dagli organi preposti;
- d) non avere i rappresentanti legali dell'associazione subìto alcuna condanna passata in giudicato e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
- 2. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione.
- 3. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

# Art. 6 (Attuazione piani di attività)

- 1. La Regione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, concede contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio a favore delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, a sostegno del loro funzionamento per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e degli utenti.
- 2. La Giunta regionale approva i programmi di cui al comma 1 previo parere del CRCU. L'utilizzo dei relativi fondi e i rapporti con le associazioni dei consumatori sono disciplinati da apposite convenzioni.
- 3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le associazioni interessate possono presentare, entro sessanta giorni dall'approvazione dei programmi di cui al comma 2, apposita domanda corredata dai progetti o dalle iniziative che si intendono attuare e dal relativo piano economico-finanziario. Il dipartimento competente in materia di attività produttive determina, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente di cui al comma 2 dell'articolo 4 e secondo i criteri stabiliti dal CRCU, la graduatoria delle domande presentate e, sulla base della stessa, individua le associazioni beneficiarie dei finanziamenti.

4. Nella relazione di cui alla lettera e) dell'articolo 3 si dà atto delle attività di cui al presente articolo.

# Art. 7 (Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive)

- 1. E' istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive che, in coerenza con gli obiettivi e le metodologie dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti attività:
- a) esamina l'andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi per propone progetti e iniziative alla Giunta regionale diretti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori;
- b) organizza ed elabora tutti i dati disponibili sugli andamenti dei prezzi e delle attività produttive attinenti le realtà regionali;
  - c) effettua prove comparate su standard qualitativi e prezzi;
- d) predispone annualmente un rapporto, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, con le risultanze delle osservazioni e delle attività rilevate nei settori del turismo, dell'industria manifatturiera, dell'artigianato, dei servizi e del commercio.
- 2. L'Osservatorio può avvalersi, per le finalità di cui alla presente legge, della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende sanitarie, dei laboratori autorizzati, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPACAL), richiedendo di effettuare analisi qualitative chimiche o chimico-fisiche ai sensi delle normative regionali e nazionali riguardanti la tutela igienica degli alimenti e delle bevande, nonchè il controllo degli scarichi idrici e dell'inquinamento atmosferico.
- 3. L'Osservatorio ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive.
- 4. Nello svolgimento dell'attività di trattamento dei dati, l'Osservatorio svolge una funzione di pubblico interesse.

## Art. 8 (Norma transitoria)

1. L'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco previsto dall'articolo 5 del regolamento regionale 10 maggio 2005, n.4, produce effetti solo per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, periodo entro il quale le medesime associazioni possono richiedere l'iscrizione nell'elenco con le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.

### Art. 9 (Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 100.000,00 euro per le annualità 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità.
- 2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2018-2020 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 ed allocazione alla Missione U.14, programma 02 (U.14.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

### Art. 10 (Abrogazioni)

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- a) il regolamento regionale 10 maggio 2005, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26.6.2003));
- b) il regolamento regionale 5 ottobre 2006, n. 1 (Regolamento regionale n. 4 del 10 maggio 2005 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive" (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26.6.2003) modificazioni).

## Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.